



COMUNE DI VILLAURBANA

REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Villaurbana e gli Enti Pubblici, privati, associazioni ecc. relativi alla manomissione del suolo pubblico conseguente alla realizzazione di impianti di distribuzione (rete elettrica, acquedotto, fognature acque reflue, e meteoriche, camerette di manovra, telefono, gas, illuminazione pubblica ecc.) posti sulla viabilità comunale nonché su tutte le pertinenze e proprietà comunali, comprese le aree demaniali e le aree verdi. Il presente regolamento disciplina inoltre tutte le manomissioni per qualsiasi intervento su suolo pubblico, osservando scrupolosamente le prescrizioni delle Leggi vigenti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito, ed in particolare quelle del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze sia nelle ore diurne che nelle ore notturne atte ad impedire possibili cause di incidenti in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché incidenti sul lavoro. Pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, restando a carico del richiedente ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della segnaletica temporanea.

Art. 2 – Soggetti interessati

Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare all'Amministrazione Comunale domanda in carta bollata, utilizzando gli appositi moduli e secondo le indicazioni riportate nel successivo art 3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi effettuati dalle ditte appaltatrici direttamente incaricate dal Comune di Villaurbana.

Art. 3 – Modalità di presentazione

Gli Enti Pubblici e privati e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale domanda su appositi moduli in carta bollata corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti. La documentazione da allegare è prevista nel modello di domanda da ritirare presso il Servizio Tecnico. La domanda dovrà essere presentata presso il protocollo generale dell'Ente almeno **10 giorni** prima dell'inizio dei lavori e dovrà contenere:

- Modello di domanda compilato in ogni sua parte contenente l'ubicazione dell'intervento, i dati del richiedente, i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento e le indicazioni di inizio e fine lavori;
- Versamento diritti di segreteria (aggiornato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale)
- Relazione descrittiva dell'intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratti (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti, gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario; Planimetria dell'intervento con l'indicazione dei mq di superficie da manomettere;
- Sezione completa della strada con l'indicazione del sottoservizio;

- Cauzione manomissione suolo pubblico;
- Nel caso di interventi diversi (realizzazione rampe od altre manomissioni) planimetrie e sezioni di dettaglio.
- Dichiarazione del professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
- l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
- eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, ferrovie, consorzi strade vicinali,).

L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile dell'Area Tecnica, dopo il versamento del deposito cauzionale da versare alla Tesoreria Comunale stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La stessa è comprensiva del nulla osta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 4 – Deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino

Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regolare d'arte dei lavori di ripristino delle aree manomesse. Ai fini del calcolo della superficie, la dimensione minima delle manomissioni da considerare è pari ad un mq (*anche se nella realtà inferiore*). Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale della somma derivante dal conteggio dei mq di suolo pubblico manomesso. Gli importi sono stabiliti annualmente con Delibera di Giunta Comunale. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a norma di legge. Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente. La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo. La richiesta di accertamento

dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione. Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione

A seguito della domanda inoltrata, completa in ogni sua parte, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- data presunta di inizio dei lavori;
- esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
- natura della manomissione;
- categoria alla quale appartiene la strada;
- prescrizioni di ripristino;
- estremi dei versamenti dei depositi cauzionali;
- data presunta di fine lavori.
- eventuali prescrizioni particolari

Art. 6 – Inizio dei lavori

Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione che conterrà anche la concessione di occupazione suolo pubblico, se dovuta, sarà possibile iniziare i lavori; di norma, fatte salve particolari condizioni, stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Municipale. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

Art. 7 – Obblighi del richiedente

I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al nuovo codice della strada approvato con D.lgs 285/1992 e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo). Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villaurbana, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei

sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ente titolare del servizio (se diverso dall'Amministrazione Comunale), i quali provvederanno ad impartire le disposizioni tecniche per le riparazioni necessarie, o le eseguiranno direttamente addebitandone le spese al titolare dell'autorizzazione.

Al fine del corretto ripristino del suolo pubblico, dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:

Ripristino su strade bitumate

Il taglio dovrà essere effettuato obbligatoriamente mediante sega circolare o attrezzatura equipollente. Il Ripristino successivo dovrà prevedere inoltre uno strato di misto bitumato o cementato di idonea sezione. Al fine di garantire il corretto ripristino della pavimentazione e garantirne la continuità con la stessa, sarà necessario provvedere alla scarifica del manto bituminoso nell'intorno della porzione di suolo manomessa di almeno 50 cm per lato.

Ripristino su altra viabilità, marciapiedi, piazze e strade di pregio

Il ripristino dovrà essere effettuato rispettando la sezione stradale esistente. Nel caso di pavimentazione di pregio, la stessa dovrà essere ripristinata in maniera identica per tipologia e posa in opera.

Articolo 8: Autorizzazioni d'urgenza

Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori non prevedibili è consentito il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisi ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione, mediante posta elettronica certificata, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. Entro i successivi 3 gg. il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena la conseguente revoca automatica.

Art. 9 – Responsabilità del richiedente

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione. L'autorizzato sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni a cose o persone o incidenti stradali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, dal mancato o tardivo o inadeguato ripristino dei tagli stradali. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di 6 (sei) mesi dall'effettuazione dei lavori e, comunque, non oltre i 10 (dieci) mesi dal termine degli stessi. Durante tale periodo, l'autorizzato

avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino. In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria o del deposito cauzionale.

Art. 10 – Restituzione del deposito cauzionale

Trascorsi 6 (sei) mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre i 10 (dieci) mesi, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato. Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 11 – Sanzioni

Qualora venissero a mancare condizioni di sicurezza pubblica e l'Ufficio Tecnico richieda interventi urgenti ed immediati per eliminare le situazioni di pericolo, l'autorizzato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, nei termini imposti dall'Ufficio Tecnico, eliminando ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità. In caso contrario, il Comune si sostituirà d'ufficio, eseguendo quanto necessario, rivalendosi delle spese sostenute e applicando le adeguate sanzioni. Chiunque violerà le disposizioni del presente regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00 oltre a quanto previsto da altre Leggi e/o Regolamenti e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 30-04-1992 n°285. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.